

Divieto di mandato imperativo

Innanzitutto, è previsto il cosiddetto **divieto di mandato imperativo**, nel senso che i parlamentari, poiché rappresentano la Nazione, esercitano le loro funzioni senza vincolo (cioè obbligo) di mandato (incarico). In altri termini non sono tenuti a soddisfare gli interessi particolari dei cittadini che li hanno votati, ma devono perseguire obiettivi politici generali. In questo modo, si è cercato di svincolare i parlamentari da qualsiasi rapporto di dipendenza con i propri elettori, affinché possano agire in piena autonomia nell'interesse della collettività.

ESEMPIO: Alberto, giovane candidato, durante la campagna elettorale aveva promesso agli elettori che si sarebbe adoperato per ridurre le tasse. Una volta eletto, visto il bilancio in perdita dello Stato, si fa promotore di una proposta di legge per introdurre nuovi tributi. Ciononostante, Alberto non può essere chiamato a rispondere per non aver mantenuto le promesse e non subisce alcuna conseguenza durante il suo mandato politico. Probabilmente, non riceverà una seconda volta il voto di chi è rimasto deluso.

Immunità

I membri delle Camere godono anche di altre prerogative che prendono il nome di **immunità** e tra le quali distinguiamo:

- l'**insindacabilità**, che prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati, nell'esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza, non incorrono in alcun tipo di responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare;
- l'**immunità penale**, secondo la quale è prevista un'apposita autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i parlamentari a qualsiasi provvedimento che comporti una restrizione della libertà personale come, ad esempio, perquisizione personale o domiciliare o arresto, salvo il caso di flagranza di reato (cioè quando "si è colti sul fatto"). Fino al 1993, doveva richiedersi la suddetta autorizzazione anche solo per dare inizio a un procedimento penale, nei confronti di un parlamentare, ma poiché spesso si abusava di tale istituto per sottrarre i membri delle Camere alla giustizia, si è ritenuto opportuno eliminarlo.

Indennità

I parlamentari, infine, ricevono un'**indennità** (somma in denaro), la cui misura è stabilita dalla legge, al fine di consentire l'accesso alle cariche pubbliche anche a chi si trova in condizioni economiche svantaggiate.

GARANZIE A TUTELA DEI PARLAMENTARI	
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (art. 67 Cost.)	Non hanno alcun vincolo di mandato nei confronti degli elettori.
INSINDACABILITÀ (art. 68, c. 1)	Non sono responsabili per le opinioni espresse e i voti dati, nell'esercizio delle loro funzioni.
IMMUNITÀ PENALE (art. 68, c. 2 e 3, Cost.)	Possono essere sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, solo in presenza dell'autorizzazione della Camera a cui appartengono.
INDENNITÀ (art. 69 Cost.)	Percepiscono una somma di denaro per l'attività svolta, prevista dalla legge.

METTITI ALLA PROVA

Esercizio 4 Ricerca sul sito della Camera dei deputati (www.camera.it) e su quello del Senato della Repubblica (www.senato.it) i dettagli del trattamento economico riservato ai deputati e ai senatori (importo netto e indennità

accessorie come diaria, rimborsi spese, assegni di fine mandato).

Riferisci in classe le informazioni e confrontale con quelle reperite dai tuoi compagni, commentando insieme a loro i dati raccolti.